




REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

# Elezioni regionali e comunali **2018**



L'Ufficio elettorale di sezione  
e le operazioni di votazione  
e di scrutinio





## Parte II

### La votazione

## Premessa

Di seguito vengono descritte le operazioni più importanti compiute dall'Ufficio dal momento dell'insediamento e sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio. Per la compilazione del verbale e per gli altri adempimenti materiali (chiusura della sala della votazione, formazione delle buste, ecc.) si rinvia alle relative istruzioni, allegate a ciascuna copia del verbale.

Per le elezioni comunali, quanto esposto vale anche nel caso di eventuale ballottaggio.

## Annotazioni nelle liste della sezione

Dopo l'insediamento dell'Ufficio, il primo adempimento consiste nell'aggiornare le liste della sezione sulla base degli elenchi di cui ai **paragrafi 15. e 16.**

In particolare il presidente effettua accanto ai nominativi degli elettori le seguenti annotazioni:

- a) prende nota degli elettori che voteranno nel luogo di cura o nel luogo di detenzione;
- b) prende nota, depennandoli dalle liste, degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione;
- c) prende nota degli elettori che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- d) aggiunge in calce alle liste i nominativi degli elettori di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione che voteranno presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione della sezione;
- e) prende nota dei naviganti (marittimi e aviatori) che voteranno in altro comune della Regione, nel quale si trovano per motivi di imbarco.

## Accertamento del numero degli elettori assegnati alla sezione

Dopo che le liste della sezione sono state aggiornate, il presidente accerta, il numero degli elettori assegnati alla sezione sulla base di quanto risulta dalle liste, nonché eventualmente, per le elezioni comunali, sulla base di quanto risulta dalla lista aggiunta dei cittadini dell'Unione europea.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, per determinare il numero degli elettori assegnati devono essere considerati anche gli elettori che voteranno nel luogo di cura o di detenzione, risultanti dall'elenco di cui al **paragrafo 16.**, lettera b), iscritti in altre sezioni dello stesso comune e, per le elezioni regionali, di altri comuni della Regione.

## Autenticazione delle schede

Il presidente dell'Ufficio determina il numero delle schede da autenticare sulla base del numero di elettori iscritti nelle liste della sezione. Pertanto, per ciascun tipo di elezione (regionali e comunali), deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione.

L'autenticazione delle schede consiste nella **SOLA TIMBRATURA DELLA PARTE ESTERNA di ciascuna scheda** con il bollo della sezione.<sup>40</sup>

Il presidente dell'Ufficio apre la scatola contenente le schede di votazione e verifica la regolarità delle stesse. L'esito della verifica è comunicato al comune per la successiva segnalazione al Servizio elettorale della Regione.

Successivamente il presidente, dato atto nel verbale del numero indicato sul bollo della sezione, imprime lo stesso su ciascuna scheda.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono luoghi di cura o di detenzione, non deve essere aperta la scatola che contiene il secondo bollo destinato alla timbratura delle tessere degli elettori degenti o detenuti. Analogamente, nelle sezioni che devono raccogliere il voto domiciliare, non deve essere aperta la scatola che contiene il bollo destinato alla timbratura delle rispettive tessere elettorali.

Conclusa l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autenticate corrisponde a quello degli elettori assegnati alla sezione e ne dà atto nel verbale.

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali l'Ufficio procede ad autenticare le schede iniziando da quelle relative alle elezioni regionali.

Durante le operazioni di autenticazione nessuno dei componenti dell'Ufficio può allontanarsi dalla sala.

## Votazione nella sezione

La votazione si svolge (per le elezioni comunali, anche nell'eventuale ballottaggio) la domenica, dalle ore 07.00 alle ore 23.00. Gli elettori che all'ora stabilita come termine della votazione si trovino ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.<sup>41</sup>

Ad eccezione degli elettori degenti, detenuti e di quelli ammessi al voto domiciliare (vedi *infra*), l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste è iscritto.<sup>42</sup>

Il presidente può dare la precedenza nell'ammissione al voto al sindaco, ai funzionari di P.S., agli addetti al servizio elettorale del comune e a quanti devono svolgere compiti di istituto nei giorni della votazione.

<sup>40</sup> Articolo 27, comma 3, lettera d), della l.r. 28/2007.

<sup>41</sup> Articolo 28 della l.r. 28/2007.

<sup>42</sup> Articoli 29, comma 1, della l.r. 28/2007.

## 20. Elettori che votano nella sezione

---

Sono ammessi a votare nella sezione: <sup>43</sup>

- a) gli iscritti nelle liste della sezione e, solo per le elezioni comunali, gli iscritti nella lista elettorale aggiunta dei cittadini dell'Unione europea;
- b) chi è stato dichiarato elettore del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o ad attestazione del sindaco;
- c) gli elettori non deambulanti iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote. <sup>44</sup>

Inoltre, fermo restando che per votare per le elezioni regionali e comunali l'elettore deve essere iscritto, rispettivamente, nelle liste elettorali di un comune della Regione o del comune, sono ammessi a votare nella sezione anche: <sup>45</sup>

- d) i componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica e i militari in servizio di ordine pubblico presso i seggi;
- e) i militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che si trovino nel comune per motivi di servizio;
- f) i naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco.

## 21. Ammissione degli elettori al voto

---

Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati e presentare la tessera elettorale.

L'identificazione avviene: <sup>46</sup>

- a) **mediante esibizione di uno dei seguenti documenti:**
  - 1) carta di identità o altro documento di identificazione con fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, <sup>47</sup> anche se scaduto;
  - 2) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un comando militare;
  - 3) tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata da un ordine professionale.
- b) **per attestazione di uno dei componenti l'Ufficio** il quale dichiara di conoscere personalmente l'elettore.

Nel caso di falsa dichiarazione il componente l'Ufficio è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065. <sup>48</sup>

<sup>43</sup> Articoli 29 e 30 della l.r. 28/2007.

<sup>44</sup> Articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

<sup>45</sup> Articoli 29 e 31 della l.r. 28/2007.

<sup>46</sup> Articolo 34 della l.r. 28/2007.

<sup>47</sup> Gli elettori che, nei giorni antecedenti le elezioni, abbiano presentato richiesta di carta d'identità elettronica (CIE) e siano quindi momentaneamente sprovvisti della carta d'identità cartacea, possono essere identificati mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della CIE. Tale ricevuta, infatti, in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce, deve considerarsi quale documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 445/2000 (Ministero dell'interno, circolare n. 2/2018 del 14 febbraio 2018).

<sup>48</sup> Articolo 104, primo comma, del d.P.R. 361/1957.

**c) per attestazione di altro elettore del comune**

L'elettore che attesta deve essere a sua volta identificato; è da considerarsi identificato l'elettore già ammesso a votare nella stessa o in altre sezioni del comune.

Il presidente avverte l'elettore che, in caso di falsa attestazione, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032.<sup>49</sup>

In caso di dissenso sull'identità degli elettori, decide il presidente.

Nella lista degli elettori della sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione; nel caso di identificazione dell'elettore per attestazione, il soggetto che attesta appone la propria firma e il presidente fa prendere nota degli estremi del documento di identità.

Dopo l'identificazione dell'elettore e prima che il presidente consegni la scheda, uno scrutatore imprime il bollo della sezione e indica la data dell'elezione nell'apposito spazio della tessera elettorale.

L'elettore che si presenta a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta ammissione al voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione.

Si ricorda che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.<sup>50</sup> Il presidente invita l'elettore a depositare le apparecchiature di cui sia eventualmente in possesso, prendendole in consegna e restituendole dopo l'espressione del voto.

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, ai fini dell'accertamento dei votanti, nelle liste della sezione si deve prendere nota dell'elettore che dichiara di non voler ritirare la scheda per una o più consultazioni.

## **22. Espressione del voto**

---

Il presidente consegna all'elettore la scheda e la matita copiativa. L'elettore esprime il voto nella cabina e restituisce la scheda già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa.

Quando la scheda non è piegata il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina.

Il presidente verifica che la scheda sia autenticata e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, la inserisce nell'urna.

Uno dei componenti dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nell'apposita colonna delle liste della sezione.

Ai fini dell'accertamento del numero dei votanti, è importante che nelle liste della sezione venga preso nota dell'elettore che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'ha inserita nell'urna.

<sup>49</sup> Articolo 104 del d.P.R. 361/1957.

<sup>50</sup> Articolo 1 del decreto legge 27 gennaio 2008, n. 49.

## Raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e del voto domiciliare

### 23. Votazione nei luoghi di cura fino a 199 posti letto

I degenti in ospedali e altri luoghi di cura sono ammessi a votare nel luogo di cura, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione e il luogo di cura si trovi in territorio regionale (per le elezioni comunali, il degente deve essere elettore del comune e il luogo di cura deve trovarsi in territorio comunale).<sup>51</sup>

Il voto dei degenti viene raccolto dal Seggio speciale (luoghi di cura da 100 a 199 posti letto)<sup>52</sup> o dall'Ufficio distaccato (luoghi di cura con meno di 100 posti letto)<sup>53 54</sup> costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trova il luogo di cura.

Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato procedono alla raccolta del voto degli elettori degenti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nelle ore preventivamente concordate con la direzione sanitaria. Per quanto riguarda l'Ufficio distaccato, durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

Nelle ore stabilite con la direzione sanitaria, l'Ufficio distaccato o il Seggio speciale si recano, accompagnati dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di cura con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione (verbali, liste aggiunte, secondo bollo da utilizzare per la timbratura della tessera elettorale dei votanti nel luogo di cura, matite copiative, ecc.).

Per la votazione viene inserito nella *Busta Os/1 R* (per le elezioni comunali, *Busta Os/1 C*) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori degenti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera b), maggiorato del 10%.

I degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune.

All'atto della votazione, i nominativi degli elettori che votano nel luogo di cura vengono registrati nella lista aggiunta.

Dopo l'espressione del voto, l'attestazione esibita è allegata alla lista aggiunta e le schede votate, chiuse nella *Busta Os/2 R* (per le elezioni comunali, *Busta Os/2 C*), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che hanno votato. Le schede deteriorate e quelle ritirate ad elettori esclusi dal voto sono conservate in una busta (o, eventualmente, in buste diverse per le elezioni regionali e comunali; possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) per essere poi

<sup>51</sup> Articolo 38 della l.r. 28/2007.

<sup>52</sup> Articolo 40 della l.r. 28/2007.

<sup>53</sup> Articolo 41 della l.r. 28/2007.

<sup>54</sup> Nelle Sezioni ospedaliere le operazioni di votazione si svolgono nei modi descritti per gli ordinari Uffici elettorali di Sezione. Gli elettori degenti votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. Gli elettori che votano nelle Sezioni ospedaliere sono iscritti, all'atto della votazione, nelle liste della sezione. Il voto degli elettori degenti impossibilitati a recarsi nella cabina è raccolto dal Seggio speciale costituito presso la Sezione ospedaliera.

unite alle analoghe schede presso la sezione.

Se nella circoscrizione della sezione esistono più luoghi di cura, le schede autenticate e quelle votate sono inserite in buste distinte per ciascun luogo di cura; per la registrazione degli elettori che votano viene utilizzata la stessa lista aggiunta; per la verbalizzazione delle operazioni svolte vengono utilizzati distinti verbali.

## **24. Votazione nei luoghi di detenzione**

---

I detenuti sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della Regione e il luogo di detenzione si trovi in territorio regionale (per le elezioni comunali, il detenuto deve essere elettore del comune e il luogo di detenzione deve trovarsi in territorio comunale).<sup>55</sup>

Il voto dei detenuti viene raccolto dal Seggio speciale costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trova il luogo di detenzione.

Il Seggio speciale procede alla raccolta del voto dei detenuti durante l'orario in cui è aperta la votazione, nelle ore preventivamente concordate con la direzione del luogo di detenzione.

Nelle ore stabilite con la direzione del luogo di detenzione, il Seggio speciale si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il luogo di detenzione con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione.

Per la votazione viene inserito nella *Busta D/1 R* (per le elezioni comunali, *Busta D/1 C*) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori detenuti risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera b), maggiorato del 10%. Le schede votate sono inserite nella *Busta D/2 R* (per le elezioni comunali, *Busta D/2 C*).

Le modalità di raccolta del voto sono analoghe a quelle descritte nel **paragrafo 23.**

## **25. Votazione presso il domicilio**

---

Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovano in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili perché affetti da gravissime infermità, votano presso la propria dimora.<sup>56</sup>

Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato della sezione nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'elettore, anche se lo stesso è iscritto in altra sezione del comune e, per le elezioni regionali, di altro comune della Regione.

L'Ufficio distaccato procede alla raccolta del voto domiciliare durante l'orario in cui è aperta la votazione, nelle ore preventivamente concordate con gli interessati.

Nelle ore stabilite, l'Ufficio distaccato si reca, accompagnato dai rappresentanti di lista che lo richiedono, presso il domicilio degli elettori con le schede e l'altro materiale occorrente per la votazione. In particolare, l'Ufficio porta con sé gli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c).

Per la votazione viene inserito in una busta (o, eventualmente, in buste diverse per le elezioni

<sup>55</sup> Articolo 43 della l.r. 28/2007.

<sup>56</sup> Articolo 42 della l.r. 28/2007.

regionali e comunali; possono essere utilizzate buste consegnate dal comune) un numero di schede autenticate pari al numero degli elettori risultante dagli elenchi di cui al **paragrafo 16.**, lettera c), maggiorato del 10%.

Gli elettori votano previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'attestazione è allegata al verbale utilizzato per la raccolta del voto.

All'atto della votazione, a fianco dei nominativi contenuti negli elenchi viene annotata l'avvenuta espressione del voto e il numero della tessera elettorale.

Le schede votate, chiuse in una busta (o, eventualmente, in buste diverse per le elezioni regionali e comunali), vengono riportate nella sezione elettorale e inserite nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori iscritti negli elenchi che hanno votato. Successivamente, le annotazioni effettuate all'atto della votazione negli elenchi predisposti dal comune vengono riportate nelle liste della sezione; in particolare nelle liste viene attestata l'avvenuta espressione del voto presso il domicilio:

- a) da parte degli elettori della sezione;
- b) da parte degli elettori di altre sezioni del comune o di altri comuni della Regione aggiunti in calce alle liste della sezione in occasione dell'aggiornamento delle stesse, prima dell'inizio della votazione.

## Casi particolari nel corso della votazione

### 26. Voto assistito

---

Gli elettori non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, non essendo in grado di esprimere il voto in modo autonomo, possono votare con l'assistenza di un accompagnatore, scelto volontariamente, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.<sup>57</sup>

Per votare con l'assistenza di un accompagnatore, deve ricorrere una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) nella parte interna della tessera dell'elettore il comune ha apposto la sigla "AVD" ("diritto voto assistito"). In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, recante, tra l'altro, la fotografia del titolare, oltre all'indicazione della categoria «ciechi civili», deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta: 10, 11, 15, 18, 19, 06, 07;

<sup>57</sup> Articolo 32 della l.r. 28/2007.

- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica diagnosticata impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia scelto liberamente l'accompagnatore e ne conosca il nome e il cognome.

Nel verbale (**paragrafo 6.**) si prende nota del nome e cognome dell'elettore, del nome e cognome dell'accompagnatore, del numero della tessera elettorale (in caso di annotazione permanente al diritto al voto assistito) o del motivo dell'assistenza (in caso di impedimento fisico evidente o di esibizione del certificato medico).

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, si prende nota dell'avvenuto assolvimento della funzione di accompagnatore.

## 27. Elettori non iscritti che votano nella sezione

Alcune categorie di elettori possono votare nella sezione anche se non sono iscritti nelle relative liste.

Gli elettori **non deambulanti**, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in una qualsiasi sezione elettorale del comune collocata in sede priva di barriere architettoniche.<sup>58</sup>

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale, una certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'azienda per i servizi sanitari, oppure la patente di guida speciale. Dalla documentazione esibita, che viene allegata al verbale relativo alle elezioni regionali, deve risultare l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità degli elettori non deambulanti e del titolo in base al quale gli stessi sono stati ammessi a votare nella sezione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nella sezione possono anche presentarsi coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a una **sentenza della Corte d'appello** o un'**attestazione del sindaco**.<sup>59</sup>

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, in sostituzione della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Sul documento esibito il presidente appone l'annotazione «*Ha votato*», la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

<sup>58</sup> Articolo 30 della l.r. 28/2007.

<sup>59</sup> Articolo 29, comma 2, lettera b), della l.r. 28/2007.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità degli elettori e degli estremi della sentenza o dell'attestazione. I nominativi degli elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Diverso, rispetto al caso dell'elettore che vota in base ad attestazione del sindaco è quello dell'elettore al quale il sindaco non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare la tessera elettorale, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera. In questi casi infatti, l'elettore risulta già iscritto nelle liste della sezione. Il presidente deve prendere visione dell'attestato esibito e apporre sullo stesso l'annotazione «*Ha votato*», la propria firma, la data e il bollo della sezione.

**I componenti dell'Ufficio, i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso i seggi** possono votare in una sezione diversa da quella di iscrizione elettorale <sup>60</sup> purché risultino iscritti nelle liste elettorali:

- a) di un'altra sezione dello stesso comune (scrutatori, segretario, rappresentanti delle liste per le elezioni comunali);
- b) di un'altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della stessa circoscrizione elettorale (rappresentanti delle liste circoscrizionali per le elezioni regionali);
- c) di un'altra sezione dello stesso comune o di altri comuni della Regione (presidente dell'Ufficio, ufficiali e agenti della Forza pubblica).

Tali elettori sono aggiunti in calce alle liste della sezione.

Nel verbale (**paragrafo 7.**) viene preso nota delle generalità e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

**I militari delle Forze armate, gli appartenenti alle Forze di polizia, a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e i naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di imbarco** sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio. <sup>61</sup>

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale:

- a) per quanto riguarda i militari, la dichiarazione del comandante che attesta il reparto al quale il militare è assegnato e la sede dello stesso;
- b) per i naviganti: il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; il certificato del sindaco del comune in cui il navigante si trova, attestante l'avvenuta notifica al sindaco del comune di residenza della volontà espressa dal navigante di votare nel comune in cui si trova per motivi di imbarco.

Tali elettori possono votare in una qualsiasi sezione elettorale e sono iscritti in apposita lista aggiunta.

Nel verbale (**paragrafo 7-bis.**) viene preso nota delle generalità degli elettori e del titolo in virtù del quale l'elettore è stato ammesso al voto nella sezione.

<sup>60</sup> Articolo 29, comma 2, lettere c) e d), della l.r. 28/2007.

<sup>61</sup> Articolo 31 della l.r. 28/2007.

## 28. Altri casi particolari

Se l'elettore riscontra che la **scheda è deteriorata** o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente.<sup>62</sup> Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda deteriorata*». Nel verbale (**paragrafo 8.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore. Il presidente preleva una nuova scheda dalla busta contenente le schede non autenticate, la autentica e la consegna all'elettore in sostituzione di quella deteriorata.

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli **elettori che** a suo giudizio **indugiano artificiosamente** nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto e di restituire la scheda.<sup>63</sup> Sulla scheda restituita senza espressione di voto viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nel verbale (**paragrafo 9.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore, il quale può essere riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti.

Se un **elettore non vota nella cabina**, il presidente ritira la scheda e l'elettore non è più riammesso a votare.<sup>64</sup> Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 10.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi le seguenti due ulteriori ipotesi:

- a) quella in cui l'elettore viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto. In questo caso, la scheda, sia o meno stata votata, deve comunque essere annullata e l'elettore non può più essere riammesso a votare;
- b) quella dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo avere ritirato la scheda, non entra in cabina e la restituisce senza esprimere il voto. In entrambi i casi, se l'elettore chiede che vengano verbalizzati suoi reclami o dichiarazioni di astensione dal voto o di protesta, il presidente fa riportare sinteticamente nel verbale il contenuto dei reclami o delle dichiarazioni, allegando gli eventuali documenti presentati dall'elettore.

Se un elettore restituisce una **scheda non autenticata**, la stessa non viene inserita nell'urna e l'elettore non è più riammesso a votare.<sup>65</sup> Sulla scheda viene apposta l'indicazione «*Scheda annullata*». Nelle liste della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione. Nel verbale (**paragrafo 11.**) viene preso nota delle generalità dell'elettore.

Nel verbale (**paragrafo 12.**) viene preso nota delle generalità dell'**elettore che non restituisce la scheda**. L'elettore non è più riammesso a votare e viene segnalato per l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 110 del T. U. 361/1957. Analoga segnalazione viene fatta nei confronti dell'elettore che non restituisce la matita.

Le schede deteriorate e quelle annullate vengono firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nell'apposita busta (secondo il tipo di elezione, *Busta 5/a R*, *Busta 5/bis C*).

<sup>62</sup> Articolo 35, comma 4, della l.r. 28/2007.

<sup>63</sup> Articolo 35, comma 7, della l.r. 28/2007.

<sup>64</sup> Articolo 35, comma 6, della l.r. 28/2007.

<sup>65</sup> Articolo 35, comma 5, della l.r. 28/2007.

## 29. Adempimenti dell'Ufficio

Con riferimento ai casi descritti nei **paragrafi 27. e 28.**, è importante ricordare che, ai fini dell'accertamento del numero dei votanti:

- a) la scheda consegnata ad elettori che votano nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste (non deambulanti, elettori che votano in base a sentenza o attestazione del sindaco, elettori che votano ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettere c) e d), della legge regionale 28/2007 <sup>66</sup> e, per le elezioni regionali, militari e naviganti) è prelevata dalla scatola contenente le schede non autenticate e di volta in volta appositamente autenticata. Infatti, non rientrando tali elettori tra quelli assegnati alla sezione, per gli stessi non era stata autenticata alcuna scheda il sabato;
- b) allo stesso modo si procede quando deve essere consegnata una seconda scheda in sostituzione di quella deteriorata o nel caso di elettori allontanati dalla cabina e poi riammessi al voto; <sup>67</sup>
- c) nel caso di elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto, di elettori che non hanno votato nella cabina e di elettori che hanno restituito la scheda non autenticata, <sup>68</sup> nessuna nuova scheda deve essere autenticata.

## Operazioni di riscontro dopo la votazione

In caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali, l'Ufficio compie le operazioni di riscontro distintamente per ciascun tipo di elezione iniziando dalle elezioni regionali.

Chiusa la votazione, il presidente accerta il numero degli elettori che hanno votato e la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. <sup>69</sup>

Il numero dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie indicate al **paragrafo 13.** del verbale (si vedano anche le *"Istruzioni per la compilazione del verbale"*).

Il numero delle schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori che, dopo averle ricevute, non hanno votato, <sup>70</sup> deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione <sup>71</sup> che non hanno votato.

<sup>66</sup> Si tratta dei componenti dell'Ufficio, dei rappresentanti di lista e degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio presso la Sezione (**paragrafo 7.** del verbale).

<sup>67</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **8.** e **9.** lettera b) del verbale.

<sup>68</sup> **Paragrafi**, rispettivamente, **9.** lettera c), **10.** e **11.** del verbale.

<sup>69</sup> Articolo 37, comma 1, lettere b) e d), della l.r. 28/2007.

<sup>70</sup> Si tratta delle seguenti categorie di elettori:  
 - elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto (**paragrafo 9.**, lettera c), del verbale);  
 - elettori che non hanno votato nella cabina (**paragrafo 10.** del verbale);  
 - elettori che hanno restituito la scheda non autenticata (**paragrafo 11.** del verbale);  
 - elettori che non hanno restituito la scheda (**paragrafo 12.** del verbale).

<sup>71</sup> Si tratta delle categorie di elettori considerate al **paragrafo 1.** del verbale.

Ultimate le operazioni di riscontro, le liste degli elettori della sezione vengono firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore. La firma delle liste assolve la funzione di una autentica formale, mediante la quale viene attestato, sino a querela di falso, che quelle, e non altre, sono le liste usate per la votazione. La sua funzione è quella di evitare qualsiasi manomissione delle liste successiva alle operazioni di votazione.

Successivamente, le liste della sezione vengono inserite nella *Busta 3 R* (anche nel caso di contemporaneità delle elezioni regionali con le elezioni comunali; in questo caso, pertanto, la *Busta 3 C* non viene utilizzata); le schede autenticate e non utilizzate per la votazione vengono inserite, insieme alle schede non autenticate, nella *Busta 4 R* (*Busta 4 C* per le elezioni comunali). Prima di iniziare lo scrutinio le buste vengono depositate nella segreteria del comune.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Articolo 37 della l.r. 28/2007.